

# STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019  
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, lì 4 maggio 2016

## **Circolare n. 1/2016**

### **Oggetto: ultime novità in materia di Reverse Charge con particolare attenzione ai contribuenti minimi e forfettari**

Gentile cliente,

in virtù della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 24/2016 che interviene a modificare alcune operazioni che prevedono l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, siamo con la presente a riassumerLe quelle che sono le novità introdotte.

#### **1) Meccanismo del Reverse Charge**

Il Reverse Charge (o inversione contabile) è un particolare meccanismo di applicazione dell'IVA che sposta l'obbligo di assolvimento dell'imposta in capo al soggetto che riceve una prestazione o acquista un bene anziché essere, come avviene normalmente, in capo al soggetto che effettua la prestazione di servizio o vende un bene.

In termini pratici il Reverse Charge IVA rappresenta quel meccanismo tecnico contabile per effetto del quale:

- il venditore emette fattura senza addebitare l'imposta (come normalmente dovrebbe fare) indicando in fattura la seguente dicitura: *“Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17 comma 6 lett. ... (differenziata a seconda della tipologia di operazione) D.P.R. 633/72 con applicazione dell'IVA a carico del destinatario della fattura”*;
- l'acquirente integra la fattura ricevuta con l'aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e, allo stesso tempo, procede con la duplice annotazione nel registro acquisti (fatture di acquisto) e nel registro vendite (fatture emesse).

#### **2) Novità del D.Lgs. 24/2016**

Con il D.Lgs. 24/2016, il Reverse Charge IVA amplia ulteriormente il suo ambito di applicazione. Le principali novità sono di seguito riassunte:

1. per quanto riguarda i telefoni cellulari è stato eliminato il riferimento ai “loro componenti e accessori” limitando di fatto l'ambito applicativo;
2. ha esteso le ipotesi di applicazione nel campo dell'informatica: attraverso l'integrazione della lettera c) del comma 6 dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972, il meccanismo dell'inversione contabile è stato esteso alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
3. è stata eliminata l'applicazione del Reverse Charge per le cessioni relative ai materiali e prodotti lapidei, provenienti direttamente da cave e miniere;
4. è stata eliminata l'applicazione del meccanismo del Reverse Charge per le operazioni relative alle cessioni di beni nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari per i quali l'inversione contabile non ha mai trovato applicazione per il mancato rilascio della necessaria deroga comunitaria.

#### **3) Ambito applicativo**

Si sottolinea che il meccanismo dell'inversione contabile è applicabile solamente ed esclusivamente quando le parti siano entrambe dei soggetti economici (aventi partita iva) di conseguenza, sono escluse dal suddetto meccanismo tutte quelle operazioni di vendita effettuate nei confronti di un soggetto non passivo, ovvero i “privati”.

Inoltre, tale meccanismo è applicabile nei passaggi intermedi e antecedenti rispetto la vendita nei confronti del consumatore finale, come peraltro, fatto fino ad ora per la vendita dei telefoni cellulari. Quindi, l'operazione di vendita di un ipad o tablet da parte di un rivenditore all'ingrosso nei confronti di un negozio, secondo le nuove regole, sarà soggetta ad inversione contabile, mentre la vendita dello stesso ipad o tablet effettuata dal negozio nei confronti del consumatore finale (sia esso soggetto passivo che privato), sarà soggetta ad IVA ordinaria.

La nuova disciplina è applicata a partire dal 2 maggio 2016, ha carattere provvisorio, secondo l'art. 17 comma 8 D.P.R. 633/1972, in linea con l'art. 199-bis della direttiva n. 2006/112/CE, tale regime impositivo si applicherà alle operazioni poste in essere sino al 31 dicembre 2018.

#### **4) Adempimenti per contribuenti minimi e forfettari**

Per quanto attiene l'acquisto di prestazioni di servizio o beni, il contribuente titolare di partita IVA nel regime minimo o forfettario risulta essere debitore d'imposta. Di conseguenza, qualora tali contribuenti ricevano una fattura in regime di Reverse Charge, dovranno obbligatoriamente integrare la fattura con l'IVA ed effettuare il versamento entro il 16 del mese successivo, utilizzando il modello F24 con il codice tributo IVA relativo al mese di riferimento. Invitiamo, pertanto, gli interessati a contattare tempestivamente lo studio qualora si trovino ad effettuare degli acquisti soggetti a tale regime.

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti e delucidazioni.

Cordiali saluti

Lorenzo Perinetti